



TRIBUNALE DI BARI

SECONDA SEZIONE CIVILE

UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI

Ordinanza di vendita delle quote di s.r.l.

TRIBUNALE DI BARI

R.G.E. n..1757/2023

ORDINANZA DI VENDITA DI QUOTE SOCIETARIE

Nella procedura di espropriazione mobiliare promossa da

Nei confronti

IL G.E.

- esaminati gli atti del processo esecutivo;
- osservato che dalla relazione di stima redatta dall'ausiliario nominato dal G.E. Dott. MASSIMO LEONE si evince che la quota di partecipazione espropriativa del debitore è pari al 70% per cento del capitale sociale della società MONTE COSTRUZIONI SRL;
- preso atto che l'esperto stimatore, applicando il metodo patrimoniale misto, per i motivi indicati nella relazione, ha determinato il valore della partecipazione espropriata nell'importo di € € 53.927;
- rilevato che la quota risulta liberamente trasferibile e che il creditore, il debitore e la società non si sono accordati sulla vendita stessa;
- ritenuto opportuno procedere alla vendita delle quote pignorate con incanto;
- ritenuto opportuno affidare la vendita della suddetta quota al dott. MASSIMO LEONE risultando munito di strutture e mezzi adeguati per procedere alla vendita anche in via telematica dei beni pignorati rispetto alla quale ha ottenuto parere favorevole per l'inserimento nell'elenco dei soggetti specializzati ex art.532 c.p.c. per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati;

ORDINA

la vendita della quota pignorata di cui al pignoramento del 29.05.2023, affidandone l'esecuzione al dott. Massimo Leone che vi provvederà secondo le seguenti modalità:

- Verifichi l'iscrizione del pignoramento nel Registro delle Imprese di rilevanza Camerale,
- Informi della vendita, gli altri soci con eventuale diritto di prelazione – assegnando termine di trenta giorni dalla comunicazione, per l'esercizio di tale diritto;
- autorizzi la vendita della quota pignorata al valore determinato nella perizia ed a terzi, in caso di mancato esercizio della prelazione;
- Fissi, con mezzi ritenuti idonei attraverso pubblicità telematica, la data entro cui i potenziali acquirenti devono comunicare e far pervenire offerte di acquisto, indicando l'importo da versare a titolo di cauzione e contestualmente all'offerta;
- Proceda – dopo congruo termine - ad un secondo tentativo di vendita delle quote societarie – ove senza successo il primo – con una diminuzione del loro valore di vendita, del 10% sul valore di partenza;
- Proceda –dopo congruo termine - ad un terzo tentativo di vendita della quota societaria - ove senza successo il secondo - con le stesse modalità e con prezzo ridotto del 10% rispetto al secondo esperimento di vendita;
- Rediga conseguente verbale di aggiudicazione

MANDA

al creditore procedente di eseguire, entro e non oltre 48 ore dal ricevimento della comunicazione trasmessa dal Commissionario dott. Massimo Leone che determina il compenso, il versamento forfettario di cui al D.M. 15 ottobre 2015, n. 227, con l'avvertimento che il mancato versamento potrà essere considerato come inattività della parte istante idonea a giustificare un provvedimento di improseguibilità della procedura esecutiva;

DISPONE

inoltre, che vengano applicati i compensi fissati con il regolamento approvato con il D.M. 15 ottobre 2015, n. 227, autorizzando il Commissionario dott. Leone a trattenerli dal ricavato complessivo della vendita che verrà poi depositato al netto su conto corrente BNL intestato alla procedura e vincolato al G.E.;

AVVERTE

le parti che i compensi per le attività di vendita e i rimborsi delle spese eventualmente sostenute dovranno essere corrisposti anche in caso di estinzione anticipata della procedura esecutiva;

MANDA

Al commissario, ai sensi dell'art. 490 comma 1 c.p.c. e 161-quater disp. att. c.p.c., la pubblicazione degli avvisi di vendita sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" autorizzando la pubblicazione dei dati della società a cui si riferiscono le quote;

ORDINA

al creditore procedente (o intervenuto munito di titolo esecutivo) di provvedere al pagamento del C.U. ai sensi del d.m. n. 115/2002 (sarà cura del soggetto cui le operazioni di vendita sono delegate informare a mezzo P.E.C. nel caso di sussistenza dell'obbligo del versamento del C.U.) e di depositare nel fascicolo telematico della procedura, 20 giorni prima della vendita, la ricevuta dell'effettuato pagamento;

AVVISA

che ove la pubblicazione non venga effettuata per causa imputabile al creditore procedente o intervenuto munito di titolo esecutivo il Giudice dichiarerà l'estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c.;

DISPONE

che, al termine delle operazioni, o comunque entro un termine non superiore a 3 mesi il commissario trasmetta gli atti in cancelleria;

DISPOSIZIONI GENERALI

- a. prezzo base: è quello risultante dalla perizia dello stimatore in atti;
- b. offerta irrevocabile: l'offerta è irrevocabile e perde efficacia quando è superata da una successiva offerta con un prezzo migliore;
- c. aggiudicazione: il commissario procederà all'aggiudicazione del bene previo incasso dell'intero prezzo a favore di chi avrà effettuato l'offerta maggiore. Ove le quote non siano liberamente trasferibili l'aggiudicazione potrà rimanere priva di effetto qualora entro 10 giorni dall'aggiudicazione la società presenti un altro acquirente che offra lo stesso prezzo ai sensi dell'art. 2741, comma 3, c.p.c.. Nel caso di presentazione di un nuovo acquirente verrà restituito all'originario aggiudicatario l'intero importo corrisposto per la vendita rimasta priva di effetto;

d. mancato versamento del prezzo: in caso di mancato versamento del saldo entro i termini l'aggiudicatario perderà la cauzione e potrà essere perseguito nei termini di legge;

e. ricavato della vendita: il commissionario trasferisce il ricavato della vendita dedotti i compensi e le spese sul conto corrente intestato alla procedura. Ove la partecipazione non sia liberamente trasferibile il prezzo ricavato dalla vendita dovrà essere versato dal commissionario successivamente allo scadere dei 10 giorni dall'aggiudicazione concessi alla società, ai sensi dell'art. 2741, comma 3, c.p.c., per presentare un altro acquirente che offra lo stesso prezzo;

f. oneri fiscali: gli oneri fiscali relativi al bene, anche anteriori alla vendita, nonché gli adempimenti amministrativi derivanti dalla vendita sono integralmente a carico dell'acquirente. L'aggiudicatario a propria cura e spese dovrà procedere all'iscrizione nel registro del trasferimento nonché ad ogni altro adempimento previsto dalla legge;

g. documentazione delle operazioni di vendita: ove la vendita venga svolta con modalità telematiche il commissionario documenterà le operazioni eseguite depositando un report sull'inizio e sulla conclusione della gara, nonché sulle offerte in rialzo via via ricevute;

h. custodia: il commissionario esercita la custodia sui beni che si trovano nel possesso di terzi;

i. garanzie: la vendita giudiziaria avviene nello stato di fatto o di diritto in cui i beni si trovano con tutti gli eventuali accessori. Avendo la presente vendita natura coattiva essa non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per i vizi o mancanza di qualità;

j. vendita telematica: gli interessati a partecipare alla gara potranno effettuare le offerte irrevocabili di acquisto mediante la registrazione sul sito preposto e costituire una caparra di importo pari al 30% del prezzo base. In caso di mancata aggiudicazione l'importo verrà sbloccato dal sistema entro 20 giorni dal termine della gara. In caso di disservizio telematico il rischio dell'impossibilità di presentare tempestivamente offerte è a carico del partecipante alla gara. Al termine della gara si procederà all'aggiudicazione a favore di chi risulterà aver effettuato l'offerta maggiore. Il saldo del prezzo dovrà essere effettuato entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data di aggiudicazione. Il pagamento potrà avvenire a mezzo bonifico bancario;

MANDA

Alla Cancelleria per provvedere alle comunicazioni di rito almeno 45 giorni prima della vendita fissata;

DISPONE



Che il creditore, ai sensi dell'art. 2471, comma 2, c.c. notifici la presente ordinanza alla società rendendo noto tempestivamente l'esito della notifica al commissionario, affinché quest'ultimo possa procedere alla vendita.

FISSA

l'udienza del **9.07.2025** per gli ulteriori conseguenti provvedimenti.

Si comunichi alle parti ed al nominato delegato per la vendita.

Bari, 28/11/2024



Il G.E.



Rosalba Campanaro

